

POLITECNICO DI MILANO

Capitolato speciale d'oneri

PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO DI GARA UFFICIOSA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI IL POLITECNICO DI MILANO A MEZZO DI GARA UFFICIOSA.

CIG 58301274FF

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

INDICE

Art. 1 - Oggetto della fornitura	3
Art. 1.1 - Caratteristiche del servizio	3
Art. 1.2 - Obbligazioni a carico dell'impresa affidataria.	4
Art. 1.3 - Obbligazioni a carico del Politecnico di Milano.	4
Art.2 - Personale	5
Art.3 – Responsabile del servizio	5
Art. 4 - Continuità dei servizi.....	5
Art. 5 - Clausole di gradimento.....	5
Art. 6 - Importo della fornitura	6
Art. 7 - Regolarità del servizio – controlli - penalità	6
Art. 8 – Riservatezza.....	7
Art. 9 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento	7
Art. 10 - Clausola risolutiva espressa.....	7
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 12 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano	8
Art. 13 – Foro competente	8
Art. 14 – Trattamento dati.....	8
Art. 15 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	8

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il servizio consiste nel realizzare corsi di lingua italiana ‘in presenza’ per studenti stranieri – di scambio e non - frequentanti i corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato del Politecnico di Milano.

Art. 1.1 - Caratteristiche del servizio

I corsi si svolgeranno presso le aule dei Campus di Milano Leonardo, Milano Bovisa e Mantova, previo svolgimento del placement test.

Nei Campus milanesi, i corsi saranno organizzati nei due semestri, in corrispondenza con il calendario accademico dell’Ateneo. Tendenzialmente:

I semestre: da ottobre a gennaio;

II semestre: da marzo a giugno.

I livelli attivabili sono: Principianti (A1), Elementare (A2), Pre-intermedio (B1).

Solo per i dottorandi potrà essere attivato anche il livello Intermedio (B2).

Per ciascun livello sono previste 40 ore di lezione in aula da erogarsi due volte la settimana - (lunedì-mercoledì e martedì-giovedì) - dalle 18.15 alle 20.15.

Per i dottorandi è altresì possibile l’attivazione di un **corso intensivo** - sempre di 40 ore - di livello A1, all’inizio del I semestre. Questa la struttura: 4 ore di corso al giorno – dalle h.14:00 alle h.18:00 – per 5 pomeriggi la settimana (dal lunedì al venerdì) per due settimane consecutive.

In termini previsionali, con riferimento agli studenti dei corsi di laurea di I e II livello, si ipotizza l’attivazione di 32 classi nel I semestre e 20 nel II semestre.

Con riferimento ai dottorandi, si ipotizza l’attivazione di 16 classi, compresa l’eventuale classe del corso intensivo.

Nella sede di Mantova è previsto, per ciascun semestre, **un corso intensivo** di due settimane, di livello A1, così strutturato: 5 ore di lezione al giorno, dalle ore 9:30 alle ore 14:30, per un totale di 40 ore.

Le settimane individuate sono:

- per il I semestre: l’ultima di settembre e la prima di ottobre;
- per il II semestre: l’ultima di febbraio e la prima di marzo.

Per ciascun semestre è, inoltre, previsto un corso di livello A2 (40 ore), con lezioni di due ore, tre volte la settimana, dalle 17:30 alle 19:30, da erogarsi appena dopo il corso intensivo.

Per l’anno accademico, cui si riferisce il presente capitolato, il reale numero dei moduli da attivare potrà essere stabilito con certezza solo dopo la chiusura dei termini di adesione e lo svolgimento dei placement test.

Pertanto il numero di corsi per l’anno accademico 2014/2015 potrà subire variazioni in più o in meno in base al reale numero di iscritti.

Art. 1.2 - Obblighi a carico dell'impresa affidataria.

- a) Organizzare, fornire e gestire tutti i placement test e consegnare, nel formato che verrà concordato, i relativi risultati al Servizio Servizi Generali agli Studenti, d'ora in avanti Servizio SGS, per i corsi delle sedi milanesi; al referente di sede per la sede di Mantova;
- b) laddove richiesto, in base all'esito dei placement test, proporre la suddivisione in classi degli studenti nei livelli previsti;
- c) fornire il programma dei corsi, nelle diverse articolazioni per livello;
- d) proporre il libro di testo da adottare, scelto fra i testi più accreditati e diffusi nella comunità degli insegnanti di italiano L2. Si dovrà, inoltre, avere riguardo a che il testo sia disponibile presso almeno una libreria della sede di svolgimento e che il relativo costo a carico degli studenti sia contenuto entro i 30 €;
- e) fornire copia dei testi adottati ai docenti del corso e al Servizio SGS;
- f) dotare i docenti dell'eventuale strumentazione di supporto;
- g) fornire docenti esperti nell'insegnamento della lingua Italiana per stranieri
- h) dare ai docenti adeguate indicazioni in merito a tutti gli aspetti dei corsi: ad esempio sulla tipologia degli studenti, sugli obiettivi da raggiungere, sulla regolare tenuta dei registri-presenza; sulla rilevazione delle frequenze, ec... In proposito, sarà possibile – per ciascuna edizione - una riunione di coordinamento fra tutti i docenti e il Servizio SGS o il referente di sede.
- i) prima dell'inizio di ogni edizione di corso, fornire al Servizio SGS l'elenco dei docenti riportante la mail di contatto e l'indicazione del rapporto contrattuale attivato per lo svolgimento del corso, oltre al curriculum vitae di ciascuno;
- j) vigilare sull'operato dei docenti durante lo svolgimento del corso;
- k) adoperarsi affinché non si verifichino - in corso di edizione - cambi di docente, neppure in forma di scambio di docenti fra un corso e l'altro;
- l) ogni sostituzione o scambio di docenti, ancorché temporanea ed episodica, dovrà essere comunicata tempestivamente al Servizio SGS o al referente di sede ed essere debitamente motivata. Nel caso in cui la sostituzione fosse permanente, l'impresa dovrà fornire il curriculum e la mail di contatto del nuovo docente, oltre all'indicazione del tipo di rapporto contrattuale posto in essere;
- m) predisporre – secondo il modello che verrà fornito - i registri presenza per ciascuna classe attivata;
- n) assicurare che, per ogni lezione, gli studenti firmino il registro presenze;
- o) dopo le prime 4 lezioni di ogni corso attivato, inviare al responsabile di riferimento (Servizio SGS per Milano; referente di sede per Mantova) i dati sulla frequenza, secondo il modello di rilevazione fornito dal Servizio SGS;
- p) in base ad essi – entro la terza settimana di corso - il responsabile di riferimento si riserva il diritto di procedere ad accorpamenti di classi;
- q) al termine dei corsi, elaborare i dati sulle presenze/assenze in base alla scheda-modello di rilevazione fornito dal Servizio SGS;
- r) al termine di ciascuna edizione, consegnare al Servizio SGS i registri presenza, le schede rilevazione presenze/assenze e una relazione sull'attività svolta;
- s) fornire il servizio anche a favore di studenti portatori di Handicap con l'adozione delle modalità più adeguate, senza avere diritto a pretendere maggiori corrispettivi.

Art. 1.3 - Obblighi a carico del Politecnico di Milano.

- a) Definire le date dei placement test ed il calendario dei corsi;
- b) curare la comunicazione con gli studenti;
- c) gestire la preiscrizione e/o l'iscrizione ai corsi;
- d) fornire alla Scuola l'elenco degli studenti prescritti al placement test;

- e) fornire alla Scuola l'elenco degli studenti iscritti ai corsi al fine della predisposizione dei registri;
- f) fornire il modello per il registro presenze nonché il modello per la scheda rilevazione delle presenze/assenze;
- g) mettere a disposizione i locali e le strutture necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
- h) rilasciare i certificati di frequenza per gli studenti che hanno frequentato almeno il 75% delle lezioni;

Art.2 - Personale

L'impresa dovrà impiegare, per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, un numero adeguato di personale certificato e qualificato esperto nell'insegnamento della lingua italiana a studenti universitari stranieri, con regolare rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'impresa dovrà garantire, per il personale, il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il puntuale adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

L'impresa è tenuta ad assicurare ai lavoratori non dipendenti un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti.

Art.3 – Responsabile del servizio

Dovrà essere prevista la figura di un responsabile, referente nei confronti del Servizio SGS, in possesso di provata esperienza di coordinamento e direzione di servizi analoghi all'oggetto dell'affidamento.

Il nominativo del responsabile dovrà essere comunicato ufficialmente per iscritto al Servizio SGS, entro una settimana dal perfezionamento dell'affidamento.

Tale figura dovrà essere presente in tutti gli incontri di programmazione e verifica, sia dei singoli servizi sia di livello strategico, laddove sia richiesta la sua presenza.

Il responsabile dovrà presidiare sulla corretta compilazione e tenuta dei registri presenza e delle schede rilevazione presenze/assenze.

Art. 4 - Continuità dei servizi

L'impresa è obbligata a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo.

L'impresa dovrà garantire in qualunque momento la sostituzione del personale che dovesse assentarsi dal servizio per qualsiasi ragione.

La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata.

In ogni caso, il personale sostitutivo, integrativo o supplente, dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito.

Art. 5 - Clausole di gradimento

I corsi devono essere tenuti da insegnanti il cui curriculum vitae attesti il possesso di un'esperienza almeno biennale nel settore della formazione linguistica.

Il Politecnico di Milano può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche sul possesso dell'esperienza richiesta agli insegnanti preposti al servizio e, altresì, sottoporli a valutazione da parte degli studenti. Nel caso in cui le verifiche e/o la valutazione avessero esito negativo, e quindi non risultassero di suo gradimento, il Politecnico di Milano, con comunicazione scritta, chiederà all'impresa la sostituzione immediata dell'insegnante.

Nel caso in cui il Politecnico riscontrasse - o in sede di controllo o in qualsiasi altro momento - l'assenza dei requisiti richiesti, oltre a chiedere l'allontanamento e la sostituzione del docente procederà ad applicare una penale di €1.000,00.

Art. 6 - Importo della fornitura

Il prezzo presunto, stimato e non garantito posto a base dell'offerta è fissato in **€155.520,00 + IVA**, risultante da un numero di moduli ipotizzabili come da tabella seguente.

Moduli I sem	Moduli II sem	Tot moduli	Modulo (ore)	Costo orario	costo modulo	TOTALE Prezzo a base d'asta
42	30	72	40	€54	€2.160	€155.520,00

Il numero di moduli, la loro tipologia e la divisione tra i due semestri sono da intendersi come indicativi e non garantiti. L'effettivo numero di moduli sarà stabilito dall'Amministrazione durante il corso dell'anno in considerazione delle necessità didattiche.

Il pagamento dei servizi sarà corrisposto a misura, sulla base dei moduli effettivamente erogati e dei costi per singolo modulo esposti nella tabella precedente, applicando lo sconto offerto in sede di gara.

Nel caso in cui il modulo non sia riuscito a svilupparsi secondo il monte ore previsto, il pagamento verrà ridotto di conseguenza.

Non verranno ammesse offerte di importo complessivo superiore a quello a base d'asta.

Gli importi succitati non sono pertanto impegnativi per l'Amministrazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in più o in meno, a seconda delle effettive proprie esigenze, senza che l'impresa possa accampare pretese per indennizzi o risarcimenti di sorta.

L'amministrazione si riserva, in sede d'affidamento, la facoltà di aumentare l'entità del servizio utilizzando il ribasso d'asta, fino alla concorrenza dell'importo a base di gara.

A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 163/06 e 81/08) le Unità ordinanti reputano che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputano opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

Il Fornitore:

- formulerà l'offerta avendo preso conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono influire sulla determinazione delle condizioni economiche e che potranno incidere sull'esecuzione delle attività oggetto della fornitura.
- non eccepirà, nello svolgimento delle attività oggetto della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. e non escluse dalla legge.
- avendo tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dell'offerta, riterrà quest'ultima complessivamente congrua e remunerativa senza riserva alcuna.

Art. 7 - Regolarità del servizio – controlli - penalità

Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti dalla pianificazione concordata con il Committente.

Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Committente procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed

all'applicazione della penalità quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 250,00= ad un massimo di euro 2.500,00=, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio o per ogni giorno di mancato svolgimento delle lezioni per cause imputabili all'impresa sarà addebitata una penale di €500.

Per ogni giorno di ritardo nell'invio della reportistica prevista all'Art.1.o sarà addebitata una penale di €100,00.

Per ogni caso di mancata comunicazione di cui all'Art.1.2.1 sarà addebitata una penale di € 100,00.

Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Nel caso che l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'ammontare dell'affidamento, il rapporto in essere sarà da considerarsi risolto di diritto.

L'amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

Art. 8 – Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla Committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Art. 9 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento

Il pagamento avverrà in due soluzioni, previste al termine di ciascun semestre, entro 30 giorni dall'attestazione di regolarità del servizio prestato e presentazione di regolare fattura.

Unitamente alla fattura dovranno essere presentati i rendiconti dei servizi effettuati, i registri presenza e le schede rilevazione presenze/assenze con il calcolo percentuale della frequenza di ogni studente.

Tali rendiconti e schede dovranno essere sottoscritti dal referente dell'impresa affidataria e visti per approvazione dal Responsabile del Servizio, previa verifica della regolarità e completezza delle prestazioni eseguite.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Si prevede espressamente che l'affidamento si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico di Milano;
- b) arbitrario abbandono del servizio;
- c) atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- d) dichiarazione di fallimento dell'impresa;
- e) cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.

Art. 12 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione potranno essere inviate all'indirizzo comunicazione@polimi.it.

Art. 13 – Foro competente

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

Art. 14 – Trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dal Politecnico di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è il Politecnico di Milano.

Art. 15 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, il contraente si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano reperibile all'indirizzo <http://www.normativa.polimi.it>.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.